



In particolare, è stata rilevata la mancata consegna della documentazione bancaria richiesta.

L'intermediario ha fornito le controdeduzioni, presentate via PEC in data 8.9.2010.

In via preliminare l'intermediario ha individuato la materia del contendere come segue:

- ✓ contestazione delle spese applicate al conto corrente;
- ✓ richiesta di estinzione dello stesso, spendendo il saldo debitore a carico della banca;
- ✓ richiesta di risarcimento per € 5.000 per danni morali e materiali;
- ✓ mancato riscontro alla richiesta di documentazione.

Al riguardo vengono fornite le seguenti precisazioni:

- ✓ si è ritenuta infondata la contestazione relativa alle spese applicate al conto corrente, atteso che sono sempre stati inviati all'indirizzo dei Clienti i periodici Documenti di Sintesi, così come previsto dall'art. 118 del TUB, e gli stessi non sono mai stati contestati, né è mai stata manifestata la volontà di avvalersi del diritto di recesso nei termini previsti;
- ✓ la richiesta di documentazione è stata riscontrata in data 28.6.2010, in quanto la nota del 16.11.2009 non era mai pervenuta alla filiale di riferimento;
- ✓ in merito alla riduzione del massimale accordato sulla Carta Sì da € 2.600,00 a € 2.000,00, la resistente ha fatto presente che "*tale modesta riduzione*" è stata decisa in ragione del fatto che il conto presentava frequenti sconfinamenti e, sullo stesso, non era stato richiesto alcun affidamento per scoperto. Anche le carte di credito (una di tipo *revolving*) risultavano sempre "utilizzate a pieno". La riduzione era stata comunicata al cliente per le vie brevi, e "*prova ne è che gli utilizzi della carta stessa, sino al momento della contestazione, si sono attestati intorno al nuovo limite*";
- ✓ sul conto corrente in esame transitavano anche le rate di un altro prestito personale intestato al ricorrente ed alla figlia che, una volta scaduto (31.8.2009) e a seguito di richiesta di un nuovo finanziamento, non è stato rinnovato, atteso l'andamento anomalo dei rapporti e gli utilizzi "*debordanti*" del conto;
- ✓ dal 6.10.2009 il cliente non ha più effettuato alcun versamento sul conto, nonostante gli addebiti per utilizzo delle carte di credito per un saldo debitore pari a € 7.341,12, con sconfinamento che si è protratto per oltre 322 giorni.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario ha chiesto all'ABF di respingere il ricorso atteso che:

- ✓ il saldo debitore del conto risulta generato da spese da parte del cliente, mai contestate;
- ✓ a fronte di una riduzione del limite di utilizzo di € 600, è stata chiesta l'estinzione del conto con saldo debitore a carico della Banca per € 7.341,12;
- ✓ il risarcimento di € 5.000,00 viene chiesto per danni morali e materiali non quantificati né documentati;
- ✓ la carta non è stata bloccata per "cattivo utilizzo", per salvaguardare il Cliente e non segnalarlo alla CAI;
- ✓ la concessione o meno di un affidamento rientra tra le facoltà discrezionali di un intermediario;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ tentativi di recupero bonari del credito sono stati vani, attesa l'indisponibilità del cliente ad un accordo transattivo ed attualmente la posizione si trova tra le partite incagliate.

Con mail del 15 settembre 2010, sono state inoltrate al rappresentante della Federconsumatori le controdeduzioni fornite dall'intermediario.

Con mail del 16 novembre 2010, la Federconsumatori ha comunicato che l'intermediario ha segnalato i nominativi dei propri assistiti presso la Centrale Rischi, "nonostante l'ABF non si sia espresso in merito alla questione per cui è stato presentato ricorso". Risulta allegata la nota del 26.10.2010 in cui la Banca ha comunicato ai ricorrenti che i crediti vantati nei loro confronti sono stati classificati a sofferenza, con le conseguenti segnalazioni in C.R.

Con mail sempre del 16 novembre 2010, la Segreteria ha comunicato alla parte che "*la documentazione è stata acquisita nel fascicolo del ricorso, la cui valutazione è rimessa al Collegio giudicante*".

DIRITTO

Le istanze avanzate dal ricorrente – seppure non chiaramente esposte nel ricorso – possono essere così individuate:

- 1) mancato riscontro alla richiesta di documentazione (estratti conto e contratti);
- 2) contestazione delle spese applicate al conto corrente;
- 3) contestazione della variazione delle condizioni relativa al fido concesso e conseguente richiesta di risarcimento per € 5.000 per danni morali e materiali;
- 4) pretesa che la banca, all'estinzione del conto corrente in essere, si faccia carico del saldo debitore del ricorrente.

Per quanto riguarda la prima delle doglianze ora individuate deve essere sottolineato che la prima richiesta di documentazione del ricorrente in data 16 novembre 2009 (avente ad oggetto "copia di tutti gli estratti conto", nonché del contratto *inter partes* stipulato) risulta evasa dalla convenuta in data 28 giugno 2010 e, dunque, con circa 4 mesi di ritardo rispetto ai termini indicati dall'art. 119 TUB, anche se quest'ultima afferma che tale richiesta non risultava "*mai ricevuta*" dalla filiale di competenza ed è stata soddisfatta "una volta che l'Agenzia [ne] è venuta a conoscenza" in data 31.5.2010.

Con riferimento alla doglianza del ricorrente individuata *sub*) 2 ed espressamente individuata nelle "*piccole somme sottratte dal conto (già dalla prima apertura ..) in modo indebito*", deve rilevarsi che le stesse non sono mai state identificate né esattamente quantificate; ne consegue che la genericità della relativa domanda non consente in alcun modo a questo Collegio di esaminare nel merito la questione.

Per quanto concerne l'istanza illustrata *sub*) 3 e relativa alla riduzione del limite di utilizzo della carta di credito da € 2.600 a € 2.000, giova anzitutto premettere che la modifica sembra riguardare esclusivamente la Carta Sì e non la carta di tipo *revolving*, dato che per quest'ultima l'art. 1 del Contratto a suo tempo stipulato prevede che "La Carta è utilizzabile a valere sull'apertura di credito rotativa che viene concessa al Titolare per l'importo sopra indicato" (e il contratto medesimo indica € 1.500 come limite di spesa all'epoca della sottoscrizione).

Per la Carta Sì la documentazione allegata consiste nella copia della richiesta, datata 18.12.2001, che reca la dicitura apposta a penna del limite di utilizzo, pari a 5.000.000 di lire e, dunque, a circa € 2.585. La riduzione del limite di utilizzo sarebbe stata comunicata al cliente solo per le vie brevi, così come dichiarato dalla resistente nelle controdeduzioni.

E' evidente che una modifica siffatta non può e non deve essere comunicata per "le vie brevi" e, sul punto, questo Collegio deve rimarcare la superficialità – e la conseguente illegittimità – della condotta dell'intermediario al proposito, invitandolo esplicitamente ad evitare, in futuro, il ripetersi di analoga vicenda; conclusione in parte analoga può trarsi anche per i n. 12 documenti di sintesi inviati all'indirizzo del ricorrente, che risulta essere lo stesso indicato sul ricorso, ma in merito ai quali non risulta essere stata fornita alcuna documentazione che ne attesti l'effettiva ricezione. Ciò, tuttavia, potrebbe determinare un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario ed a favore del ricorrente solo ove quest'ultimo dimostri che tale condotta gli abbia causato un danno, circostanza che, nel caso di specie, non emerge in alcun modo, non avendo il ricorrente non solo adeguatamente provato e documentato, ma neppure sufficientemente descritto ed allegato quali danni avrebbe patito in conseguenza della condotta lamentata, non potendo questi ritenersi esistenti sulla base della semplice affermazione di aver subito un'"umiliazione" in occasione di un acquisto in un negozio in circostanze di tempo e di luogo assolutamente ignote.

Quanto, infine, all'ultima domanda avanzata dal ricorrente – consistente nella pretesa che l'intermediario resistente, all'estinzione del conto corrente in essere, si faccia carico del saldo debitore in essere – è evidente che o si tratta di una richiesta assolutamente priva di qualsiasi argomentazione logico-giuridica che possa sostenerla o si tratta di una "duplicazione" della richiesta risarcitoria appena esaminata che, per le medesime ragioni, non potrebbe essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO